



ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE

1) I sottoscritti Signori:

- 1 Lupi Alessio nato, ad Amandola il 05/06/1988 ivi residente in Via Coriconi n. 13 c.f.: LPULSS88H05A252S
- 2 Ercoli Marco nato, ad Amandola il 04/08/1988 ivi residente in Via A. Biondi n. 63 c.f.: RCLMRC88M04A252B
- 3 Scagnoli Alessandra nata, ad Amandola il 30/11/1989 ivi residente in Piazzale Fratini n. 3 c.f.: SCGLSN89S70A252Y
- 4 Testa Enrico nato in Ancona il 18/12/1989 ivi residente in Via E. Berlinguer n. 16 c.f.: TSTNRC89T18A271N
- 5 Testa Davide nato in Ancona il 18/12/1989 ivi residente in Via E. Berlinguer n. 16 c.f.: TSTDVD89T18A271G

dichiarano di costituire, come dal presente Atto costitutivo una associazione denominata:

"C.A.CU.AM."

- 2) L'Associazione ha sede in Amandola (AP), Via Franceschino Ciappardelli n.3
- 3) L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di favorire iniziative volte ad attuare progetti musicali, culturali e sportivi. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
- 4) L'Associazione è retta dallo statuto che, firmato dai componenti, si allega sotto la lettera "A" al presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.
- 5) In deroga alle norme statutarie il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per il primo triennio, e sino a data indeterminata, sarà così costituito:
 - (Presidente) Lupi Alessio
 - (Vice Presidente) Ercoli Marco
 - (Consigliere) Valleriani Fabrizio
 - (Consigliere) Tidei Renato
 - (Consigliere) De Angelis Michele
 - (Consigliere) Testa Davide
 - (Consigliere) Copponi Giulia
 - (Segretario) Scagnoli Alessandra
 - (Tesoriere) Testa Enrico
- 6) La quota d'iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinato in € 20,00
- 7) Le spese del presente Atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Amandola, li 21/03/2008

Firma dei sottoscrittori:

Lupi Alessio

Ercoli Marco

Testa Enrico

Testa Davide

Scagnoli Alessandra

STATUTO Allegato "A"

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro:
"C.A.CU.AM".

L'Associazione ha Sede in Amandola (AP), Via Franceschino Ciappardelli 3

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata non è fissata.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di effettuare progetti musicali, sportivi e culturali, nell'ambito del proprio territorio. Per attuare il suo fine, l'Associazione darà vita a manifestazioni per promuovere, inoltre, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale e musicale anche mediante iniziative di animazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Art. 3. Aderenti all'Associazione - Criteri di loro ammissione ed esclusione

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina, del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto.

Possono intervenire all'Associazione tutti coloro che versano la quota annuale.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Il versamento della quota all'Associazione deve essere effettuato annualmente entro la data dell'assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data i soci che non avessero provveduto al versamento dopo essere stati costituiti in mora, saranno esclusi.

La qualità di aderente cessa per:

- dimissione volontaria;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- omesso versamento della quota associativa come sopra detto;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

L'ammissione e l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed è ammesso ricorso all'Assemblea e tale decisione è inappellabile.

Art. 4. Diritti e doveri degli associati


Gli associati, congiuntamente, hanno diritto:

di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;



- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 5. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti; contributi di privati;
- contributi dello Stato, della regione Marche, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l'operazione verrà disposta con firma del Vicepresidente, del Tesoriere o del Segretario.

Art. 6. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Operativo;
- il Presidente;
- le Commissioni di lavoro

Art. 7. Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, è reso pubblico nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del Giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o di un terzo degli associati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle richieste di modifica dello Statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione;
- Sulla nomina del liquidatore;
- Sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

Art. 8. Elezione del Consiglio di Amministrazione

Nel caso di assemblea annuale concomitante con le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente, non meno di trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea, nomina



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Moraboni

[Handwritten signature]

cinque soci, che escludano a priori la loro candidatura alle cariche sociali, con il compito di costituire il Comitato Elettorale.

I soci così nominati eleggono nel loro ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

I candidati dovranno essere presentati da almeno due soci non candidati.

Il Comitato Elettorale raccoglie la candidatura dei soci; elenca in ordine alfabetico i nominativi in un'unica scheda. Gli elettori possono votare fino a sei nominativi. La sede delle votazioni può essere differente da quella ove si svolge l'assemblea. Finito il lavoro preparatorio delle votazioni, il Comitato Elettorale si trasforma in Seggio Elettorale.

La durata dell'apertura del seggio elettorale è fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo le esigenze di tempo e luogo; il Consiglio di Amministrazione fornisce al seggio elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto.

Le elezioni sono valide con la votazione di almeno due terzi degli associati.

Chiusa le votazioni, il Seggio Elettorale provvede allo scrutinio delle schede e comunica al Consiglio di Amministrazione uscente i voti ottenuti da ogni candidato in ordine decrescente, il numero dei votanti, il numero delle schede nulle e bianche. Di tutte le operazioni svolte il Comitato Elettorale - Seggio Elettorale stila un verbale, firmato da tutti i suoi membri.

Il Seggio Elettorale per quanto riguarda ammissione al voto, scrutini, voti validi e voti nulli, deve attenersi alle regole delle pubbliche elezioni.

Sono ammessi voti per delega.

Ad operazioni terminate il Seggio Elettorale convoca gli eletti al primo Consiglio di Amministrazione, che verrà presieduto dallo stesso Presidente del Seggio Elettorale. In quella seduta gli eletti dichiarano per iscritto di accettare l'incarico.

Art. 9. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dagli associati, resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere: questi due ultimi scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio;
- Elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'assemblea;
- Esaminare e coordinare le proposte di iniziative avanzate da singoli o gruppi;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- Assumere personale, se necessario, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- Fissare l'ammontare annuo della quota associativa;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- Eleggere il Comitato Didattico e fissarne i poteri;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza almeno tre giorni prima. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di 4 (quattro) membri; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 10. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza semplice di voti.

Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

Regina Ciappardelli
Presidente

Vice Presidente
Ho 200 0 2000



STATUTO

- È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura, previa autorizzazione di legge, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e presiede le assemblee;
 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - All'interno del Consiglio fissa i compiti e le direttive del Comitato Didattico, e può verificare in qualsiasi momento il loro operato. Il suo giudizio è insindacabile.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per l'impedimento del Presidente.

Art. 11. Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o tra esperti esterni. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- Curare la corrispondenza;
- Coordinare le formalità associative previste dalla legge;
- Organizzare le assemblee associative.

Art. 12. Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o tra esperti esterni. Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell'Associazione; redige l'inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Operativo.

Art. 13. Comitato Operativo

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza la costituzione di un Comitato Operativo per l'ordinaria amministrazione, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario e dal Tesoriere dell'Associazione, in quanto queste cariche siano state affidate a membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il Segretario ed il Tesoriere fossero persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Operativo sarà composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due Consiglieri ed alle riunioni assisteranno, senza diritto di voto, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione. Gli argomenti trattati nelle riunioni del Comitato Operativo vengono dal Presidente portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella seduta seguente alla riunione del Comitato Operativo stesso. Nella delibera costitutiva del Comitato Operativo il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'ammontare massimo di spesa entro cui il Comitato stesso potrà assumere le sue deliberazioni.

Art. 14. Rendiconto economico-finanziario

Ogni anno deve essere redatto a cura del Tesoriere un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'Morosini' and other illegible signatures.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 17. Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del Giorno, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 18. Norme di rinvio

Per quanto non è indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.

**AGENZIA DELLE ENTRATE,
UFFICIO DI ASCOLI PICENO**

ALL. N. 4 ALL'ATTO REG.TO

ALN. 1259 IL 7 MAG 2008

IL CAPO AREA SERVIZI
Dott. LUCIO BILWILLER

Lucio Bilwiller



*consiglio d'amministrazione
stabile*

Lucio Bilwiller